

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 135 DEL 18/11/2025

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 2026-2028 (ART. 208 C.5 D.LGS. 285/1992).

L'anno 2025 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 10:50, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Vice Segretario Generale, BASSO FABRIZIO, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 2026-2028 (ART. 208 C.5 D.LGS. 285/1992).

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo n. 285/1992, recante disposizioni del *Nuovo Codice della Strada*;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 208, commi 4 e 5 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza

delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, **sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.** Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, **come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno**, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con atto dell'Organo esecutivo, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
- c) per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;

- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;

PRECISATO CHE questo ente:

- accerta sanzioni per violazioni del Codice della strada diverse da autovelox, rientranti nell'art. 208;
- riceve il riparto da altri enti accertatori delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate su strada in proprietà;

ATTESO CHE, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni dall'Area Polizia Provinciale nonché degli obiettivi dell'amministrazione, i proventi che si prevedono di acquisire per l'esercizio 2026/2028 ammontano a complessivi €. 345.000,00 di cui:

Lett.	Descrizione	Importo
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	100.000,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	245.000,00
TOTALE		345.000,00

RICHIAMATO il d.lgs. 118/2011, il quale:

- al punto 9.11.4 del p.c. all. 4/1 prevede che “Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”;

- all'esempio n. 4 del p.c. all. 4/2, dispone che *“Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”*;

VISTO il DM del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il modello di rendicontazione dei proventi contravvenzionali, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. 285/1992, ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale dispone che *“La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”*;

CONSIDERATO CHE da tali proventi deve essere detratto:

- la somma accantonata nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, determinata in base alla media delle somme non rimosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell'ente, pari al 36,3%;
- le spese per tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle multe, previsti dall'art. 1, comma 6, del DM 30/12/2019;

ATTESO quindi che l'entrata netta da destinare, determinata alla luce delle disposizioni sopra citate, ammonta a:

Let.	Descrizione	Importo lordo	FCDE+spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	100.000,00	-36.300,00	63.700,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione			
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)			
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	245.000,00		245.000,00

TOTALE	345.000,00	-36.300,00	308.7000,00
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

RITENUTO di provvedere in merito, destinando nel bilancio di previsione 2026-2028 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

VISTO il Documento unico di programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 36 del 09/10/2025;

VISTO il prospetto allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio Provinciale il 29/12/2020 con atto n. 36, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 20/05/2021;

DATO ATTO CHE ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO che l'atto riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici interessati;

VISTA la determinazione dirigenziale n.1237 del 26/09/2025 ad oggetto "Elevate Qualificazioni - Rinnovo incarichi e deleghe di funzioni del I e II settore già attribuiti e prorogati con proprie precedenti determinazioni, dal 01/10/2025 al 31/12/2025 e presa d'atto rinnovo incarichi dei settori III e IV 396" di conferma alla Dott.ssa Meri Mengoni della titolarità dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area "Bilancio e Controllo ed Enti Partecipati" del Settore II

DECRETA

- 1) di determinare, per l'anno 2026 una previsione di entrata da destinare, riferita ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a complessivi € 345.000,00, così distinta:

Lett.	Descrizione	Importo lordo	FCDE+spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	100.000,00	-36.300,00	63.700,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione			
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia			

	stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)			
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	245.000,00		245.000,00
TOTALE		345.000,00	-36.300,00	308.7000,00

- 2) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50,00% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2026, per un importo pari a € 31.850,00, per le finalità di seguito specificate;

art. 208, co. 4	Finalità	% sul totale	Importo (riferito alla previsione netta di di € 32.080,00)
lett. a)	Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	32.46%	10.340,00
lett. b)	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	26,06%	8.300,00
lett. c)	Manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art.208, comma 5-bis	41,48%	13.210,00
TOTALE (min 50% - max 100%)		50,00%	31.850,00

- 3) di destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, del d.Lgs. n. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità comminate su strade di proprietà provinciali da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti per le finalità di seguito specificate:

art. 142, comma 12-ter	Finalità	% sul totale	Importo
n. 1	Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti	100,00%	245.000,00
n. 2	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale		
TOTALE		100,00%	245.000,00

- 4) di individuare gli interventi da realizzare con le risorse vincolate indicate ai precedenti punti 2 e 3, così come riportati prospetto allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di precisare, in relazione ai punti 2 e 3, che in caso di variazioni alle previsioni di entrata disposte in corso di gestione ovvero in caso di somme effettivamente accertate a rendiconto restano ferme

le % di destinazione sopra indicate e, pertanto, gli importi afferenti alle singole destinazioni di spesa dovranno essere conseguentemente adeguati;

- 6) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2026-2028 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate, così come analiticamente indicate nell'allegato A);
- 7) di inviare entro il 31 Maggio 2027 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno per il tramite del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992 e del DM 30 dicembre 2019, la relazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2026;
- 8) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, la Dott.ssa Meri Mengoni, Responsabile dell'Area Bilancio, Controllo ed Enti partecipati;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare il bilancio di previsione 2026-2028.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 3579/2025

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO 2026-2028 (ART. 208 C.5 D.LGS. 285/1992).

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 14/11/2025

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL
DIRIGENTE

MENGONI MERI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione 03.02.02
Fascicolo 2025/70